

Giulio Lusardi

# RESPONSABILITÀ INFORTUNI CANTIERI EDILI

**INCARICHI A RISCHIO DI CONDANNA PENALE E CIVILE**

RESPONSABILE LAVORI, COORDINATORE PROGETTAZIONE, COORDINATORE ESECUZIONE,  
DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE DI CANTIERE, RSPP, PROGETTISTA



**CON LE PIÙ SIGNIFICATIVE SENTENZE DI CASSAZIONE  
CHE INDIVIDUANO LE RESPONSABILITÀ RELATIVE A GRAVI INFORTUNI NEI CANTIERI EDILI**

  
**GRAFILL**

Giulio Lusardi

## RESPONSABILITÀ INFORTUNI CANTIERI EDILI

ISBN 13 978-88-8207-766-2

EAN 9 788882 077662

Manuali, 173

Prima edizione, maggio 2015

Lusardi, Giulio

Responsabilità infortuni cantieri edili : incarichi a rischio di condanna civile e penale / Giulio Lusardi. – Palermo : Grafill, 2015.  
(Manuali ; 173)

ISBN 978-88-8207-766-2

1. Cantieri edili – Sicurezza.

344.45047 CDD-22 SBN Pal0279551

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

Il volume è **disponibile anche in versione eBook** (formato \*.pdf) compatibile con **PC, Macintosh, Smartphone, Tablet, eReader**.  
Per l'acquisto di eBook e software sono previsti pagamenti con conto corrente postale, bonifico bancario, carta di credito e paypal.  
Per i pagamenti con carta di credito e paypal è consentito il download immediato del prodotto acquistato.

Per maggiori informazioni inquadra con uno smartphone o un tablet il codice QR sottostante.



I lettori di codice QR sono disponibili gratuitamente su Play Store, App Store e Market Place.

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail [grafill@grafill.it](mailto:grafill@grafill.it)

Finito di stampare nel mese di maggio 2015

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

*L'unico modo per liberarsi delle responsabilità  
consiste nell'assolverle*

Walter S. Robertson  
(*Segreteria di Stato degli Stati Uniti*)

### ***Costituzione della Repubblica italiana***

**Art. 32.** La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività.

**Art. 35.** La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

**Art. 41.** L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

### ***Codice Civile***

**Art. 2087** – (*Tutela delle condizioni di lavoro*). L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

### ***Codice Penale***

**Art. 589** – (*Omicidio colposo*). Chiunque cagiona per colpa la morte di un persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è della reclusione da due a sette anni.

### ***D.Lgs. n. 81/2008***

**Art. 2** – (*Salute*). Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

## INDICE

<b>PRESENTAZIONE</b> .....	p.	1
<b>PREMESSA</b> .....	"	3
<b>1. MODALITÀ DI NOMINA DELLE FIGURE PROFESSIONALI CHE CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO, ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ED AL CONTROLLO DELLA LORO APPLICAZIONE..</b>	"	7
<b>1.1.</b> Tempistica di nomina dei coordinatori sicurezza, del direttore dei lavori, del direttore operativo, del RUP e del Responsabile Lavori.....	"	7
<b>1.2.</b> Possibilità di accorpamento di funzioni per progettisti, responsabile lavori, coordinatori sicurezza, direttore dei lavori e collaudatori.....	"	9
<b>1.3.</b> Obblighi di accorpamento di funzioni per i lavori pubblici.....	"	11
<b>1.4.</b> Incompatibilità di funzioni tra i coordinatori sicurezza e altri soggetti che concorrono alla realizzazione dell'opera.....	"	11
<b>2. SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. N. 81/2008 A CARICO DEI SOGGETTI IMPEGNATI AD ASSICURARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE</b> .....	"	14
<b>2.1.</b> Sanzioni a carico del committente o del responsabile lavori.....	"	14
<b>2.2.</b> Sanzioni a carico dei coordinatori sicurezza.....	"	15
<b>2.3.</b> Sanzioni a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici.....	"	15
<b>2.4.</b> Sanzioni a carico del direttore di cantiere.....	"	17
<b>2.5.</b> Sanzioni a carico del direttore dei lavori e dell'RSPP.....	"	17
<b>2.6.</b> Attuazione delle prescrizioni dell'organo di vigilanza e pagamento della relativa sanzione .....	"	17
<b>3. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI</b> .....	"	22
<b>3.1.</b> Individuazione della figura del committente e del responsabile dei lavori.....	"	22
<b>3.2.</b> Facoltà per il committente di nominare un responsabile dei lavori e modalità di conferimento dell'incarico .....	"	23
<b>3.3.</b> Il committente non può nominare responsabile lavori il datore di lavoro dell'impresa esecutrice.....	"	24
<b>3.4.</b> Requisiti professionali del responsabile dei lavori .....	"	25

3.5.	Necessità, in particolare per i lavori pubblici, della formalizzazione della nomina del responsabile dei lavori.....	p.	25
3.6.	Il responsabile dei lavori non può accettare l'incarico se non ha una competenza tecnica adeguata.....	"	28
<b>4.</b>	<b>OBBLIGHI DEL COMMITTENTE</b>		
	<b>O DEL RESPONSABILE LAVORI</b> .....	"	32
4.1.	Obbligo di nomina dei coordinatori sicurezza in caso di presenza di più imprese in cantiere .....	"	32
4.2.	Tempistica di nomina dei coordinatori sicurezza in caso di lavori privati di importo inferiore a 100.000 euro.....	"	42
4.3.	Numero di professionisti a cui poter affidare l'incarico di coordinatore esecuzione e corrette modalità di affidamento dell'incarico .....	"	43
4.4.	Non consentito l'affidamento dell'incarico di coordinatore sicurezza ad una associazione temporanea di professionisti .....	"	44
4.5.	Obbligo di verifica, da parte del committente o del responsabile dei lavori, dei requisiti dei coordinatori sicurezza.....	"	46
4.6.	Obbligo del committente o del responsabile dei lavori di controllare l'operato dei coordinatori sicurezza.....	"	47
4.7.	Obbligo di verifica, da parte del committente o del responsabile dei lavori, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi .....	"	56
4.8.	Obbligo di verifica, da parte dell'impresa affidataria, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici .....	"	60
<b>5.</b>	<b>OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ</b>		
	<b>DEL PROFESSIONISTA CHIAMATO A SVOLGERE</b>		
	<b>LE FUNZIONI DI COORDINATORE PROGETTAZIONE (CSP)</b> .....	"	62
5.1.	Requisiti professionali dei coordinatori sicurezza .....	"	62
5.2.	Necessità di aggiornamento periodico per i coordinatori sicurezza.....	"	64
5.3.	Possibilità per il CSP di predisporre il PSC ed il fascicolo utilizzando un modello semplificato.....	"	65
5.4.	Particolare importanza del PSC nel caso di lavori pubblici.....	"	67
5.5.	CSP può essere sanzionato dall'organo di vigilanza .....	"	67
5.6.	Responsabilità del CSP in caso di gravi infortuni in cantiere.....	"	69
<b>6.</b>	<b>OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ</b>		
	<b>DEL PROFESSIONISTA CHE SVOLGE LE FUNZIONI</b>		
	<b>DI COORDINATORE ESECUZIONE (CSE)</b> .....	"	84
6.1.	La stazione appaltante può stabilire particolari criteri di professionalità per l'affidamento dell'incarico di CSE .....	"	84
6.2.	Possibilità del CSE, nel caso di lavori pubblici, di avvalersi del supporto di un collaboratore.....	"	85

6.3.	Ulteriori compiti a carico del CSE, oltre a quelli relativi alla sicurezza sul lavoro .....	p.	86
6.4.	Il CSE può essere sanzionato dall'organo di vigilanza.....	"	86
<b>7.</b>	<b>RESPONSABILITÀ PENALI A CARICO DEL COORDINATORE ESECUZIONE IN CASO DI GRAVI INFORTUNI IN CANTIERE .....</b>	"	90
7.1.	Mancata verifica, da parte del CSE, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, dei contenuti del PSC.....	"	90
7.2.	Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE, di adeguare (ove necessario) il PSC .....	"	103
7.3.	Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE nominato in corso d'opera, di predisporre il PSC.....	"	116
7.4.	Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE, di verificare i contenuti dei POS predisposti dalle imprese esecutrici.....	"	117
7.5.	Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE, di vigilare sul rispetto della normativa generale di sicurezza da parte delle imprese esecutrici.....	"	127
7.6.	Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE, di comunicare agli organi di vigilanza le inadempienze delle imprese esecutrici.....	"	136
7.7.	Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE, di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente.....	"	137
7.8.	Comportamento che deve tenere il CSE per evitare rischi di condanna penale.....	"	147
7.9.	Responsabilità del CSE se si ingerisce nell'esecuzione dei lavori .....	"	148
7.10.	Condizioni per le quali non è riconosciuta la responsabilità del CSE.....	"	150
<b>8.</b>	<b>LA FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI, SUOI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ .....</b>	"	157
8.1.	Numero di direttori dei lavori che la Stazione Appaltante può nominare.....	"	158
8.2.	Comportamento che deve tenere il direttore dei lavori che svolge anche l'incarico di CSE .....	"	159
8.3.	Obbligo del direttore dei lavori di verificare il rispetto delle caratteristiche del manufatto in corso di realizzazione a quanto indicato nel permesso di costruire.....	"	160
8.4.	Obblighi del direttore dei lavori relativi al controllo della regolarità della documentazione delle imprese esecutrici.....	"	161
8.5.	Responsabilità del direttore dei lavori correlate alla regolare esecuzione dei lavori.....	"	163
8.6.	Particolari responsabilità del direttore dei lavori – libero professionista .....	"	169
8.7.	Presenze che il direttore dei lavori deve assicurare in cantiere .....	"	170

8.8.	Responsabilità del direttore dei lavori, in caso di grave infortunio in cantiere, se si è ingerito nell'esecuzione dei lavori .....	p.	171
8.9.	Condizione per le quali non sussiste responsabilità del direttore dei lavori, in caso di grave infortunio in cantiere .....	"	190
8.10.	Facoltà del direttore dei lavori di ordinare la sospensione dei lavori .....	"	194
8.11.	Poteri del direttore dei lavori e interventi che può mettere in atto .....	"	197
<b>9.</b>	<b>OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ</b>		
	<b>DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE</b> .....	"	198
9.1.	Obbligo di specifica formazione del direttore di cantiere .....	"	199
9.2.	La figura del direttore tecnico di cantiere può coincidere con quella del direttore tecnico dell'impresa .....	"	199
9.3.	Condizioni di validità della delega di funzioni in materia di sicurezza, da parte del datore di lavoro, al direttore tecnico di cantiere .....	"	200
9.4.	La nomina, da parte del datore di lavoro, dell'RSPP non costituisce delega di funzioni .....	"	204
9.5.	Responsabilità del delegato anche se privo di portafoglio di spesa .....	"	205
9.6.	Validità della delega di funzioni anche in caso di imprese di dimensioni medio-piccole .....	"	207
9.7.	Validità della delega di funzioni soltanto se il delegato può efficacemente svolgere le funzioni delegate .....	"	208
9.8.	Responsabilità del direttore di cantiere – delegato alla sicurezza .....	"	211
9.9.	Particolare responsabilità del direttore di cantiere se viene incaricato dal datore di lavoro di predisporre il POS .....	"	213
9.10.	Particolare responsabilità del direttore di cantiere se viene incaricato dal datore di lavoro di predisporre il PSS .....	"	217
9.11.	Obbligo del direttore di cantiere di vigilare sul rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere .....	"	217
9.12.	Particolari responsabilità del direttore di cantiere dell'impresa appaltante .....	"	234
9.13.	Responsabilità del direttore di cantiere che praticamente svolge anche le funzioni di capo cantiere .....	"	236
9.14.	Obbligo di specifica formazione del capocantiere .....	"	239
9.15.	Possibilità per il direttore tecnico di cantiere di effettuare una subdelega di funzioni .....	"	241
<b>10.</b>	<b>OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ</b>		
	<b>DEGLI RSPP DELLE IMPRESE ESECUTRICI</b> .....	"	244
10.1.	Requisiti professionali necessari per svolgere le funzioni di RSPP .....	"	244
10.2.	Necessità di aggiornamento professionale per l'RSPP .....	"	246
10.3.	Possibilità per il datore di lavoro di stabilire specifici requisiti professionali per il soggetto a cui intende affidare il ruolo di RSPP .....	"	247
10.4.	Il datore di lavoro non può nominare RSPP un lavoratore che già svolge le funzioni di RLS .....	"	248

10.5. Responsabilità dell'RSPP che non collabora con il datore di lavoro alla formazione dei lavoratori.....	p. 249
10.6. La nomina dell'RSPP non costituisce delega di funzioni da parte del datore di lavoro .....	" 251
10.7. Particolare responsabilità dell'RSPP che ha avuto, da parte del datore di lavoro, la delega di funzioni.....	" 252
10.8. Responsabilità del datore di lavoro – RSPP .....	" 255
10.9. Responsabilità dell'RSPP che si ingerisce nell'esecuzione dei lavori.....	" 257
10.10. Particolare responsabilità dell'RSPP che predispose il POS.....	" 261
10.11. Obbligo dell'RSPP di tutelare la sicurezza anche dei soggetti estranei al cantiere.....	" 263
10.12. Responsabilità dell'RSPP in caso di gravi infortuni in cantiere .....	" 265
10.13. Differente livello di responsabilità, in caso di infortuni, tra RSPP e direttore tecnico delegato.....	" 274
10.14. Condizioni per le quali non sussiste la responsabilità dell'RSPP.....	" 276
10.15. L'RSPP non ha responsabilità per la mancata manutenzione dei luoghi di lavoro .....	" 277
<b>11. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI PROGETTISTI.....</b>	<b>" 279</b>
11.1. Responsabilità del progettista che non presenta al Comune la documentazione corretta in relazione all'intervento da effettuare.....	" 279
11.2. Modifiche apportate al D.P.R. n. 380/2001, con l'introduzione della S.C.I.A. ....	" 283
11.3. Responsabilità del progettista in caso di non idonea fruibilità del manufatto progettato .....	" 284
11.4. Responsabilità del progettista per danno erariale nei riguardi dell'amministrazione che gli ha affidato l'incarico.....	" 285
11.5. Necessità di tenere conto delle problematiche di sicurezza nelle diverse fasi progettuali e possibilità di ridurre il numero dei livelli di progettazione .....	" 287
11.6. Responsabilità del progettista per infortuni causati da errate scelte progettuali .....	" 288
<b>12. CONCLUSIONI .....</b>	<b>" 294</b>
<b>13. BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>" 296</b>
<b>INDICE DELLE SENTENZE .....</b>	<b>" 297</b>
<b>RIFERIMENTI FOTOGRAFICI .....</b>	<b>" 302</b>



## PRESENTAZIONE

Le statistiche dell'INAIL relative al numero ed alla gravità degli infortuni sul lavoro verificatisi degli ultimi anni nel nostro Paese, pur riportando un continuo e significativo decremento, evidenziano come questo sia ancora un problema molto pressante e che il settore che è al primo posto è sempre il settore edile.

Il legislatore quindi, anche spinto dalla necessità di dover recepire le direttive che la Comunità europea aveva al riguardo emanato, ha previsto per questo settore lavorativo la necessità sia della nomina di specifiche figure professionali, costituiti dai coordinatori sicurezza, che della predisposizione di specifiche documentazioni, costituite dal PSC e dal POS, che certamente hanno contribuito al miglioramento delle condizioni lavorative dei cantieri temporanei o mobili.

Poiché però, in seguito ad ogni grave infortunio, scatta in ogni caso, da parte della magistratura, un procedimento penale tendente ad individuare i responsabili dell'evento, che molto spesso arriva al terzo grado di giudizio, cioè in Cassazione, è molto utile l'analisi delle conclusioni di queste sentenze al fine di mettere in guardia i diversi "attori" e far loro conoscere i comportamenti non corretti che hanno causato l'infortunio e quindi la condanna.

Queste sentenze infatti stabiliscono le responsabilità oltre che delle figure tradizionali presenti in cantiere e cioè direttore dei lavori, datore di lavoro, dirigente e preposto, anche delle nuove figure che ormai da circa venti anni sono specificatamente preposte ad assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori e cioè l'RSPP, la cui nomina è necessaria per tutti i luoghi di lavoro, e soprattutto il coordinatore progettazione ed il coordinatore esecuzione, al fine di evidenziare le condizioni di sicurezza che, se non rispettate, determinano con molta probabilità gravi infortuni.

Numerose sono le sentenze che stabiliscono la condanna in particolare dei coordinatori sicurezza in quanto mentre le altre figure professionali presenti in cantiere devono fondamentalmente occuparsi della regolare esecuzione dei lavori nei tempi previsti dal capitolato di appalto e preoccuparsi "anche" della sicurezza degli addetti, i coordinatori sicurezza devono preoccuparsi "esclusivamente" di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Dall'analisi delle modalità e delle cause che hanno determinato gli infortuni si può rilevare che un numero notevole è stato causato da una mancata o incompleta formazione ed addestramento dei lavoratori, per cui il legislatore, soprattutto negli ultimi anni, ha richiesto la necessità di una "documentata" formazione, oltre che per tutti gli addetti, soprattutto per quelli preposti ad operazioni particolarmente rischiose.

Ciò, in particolare per i lavoratori, i preposti, i dirigenti e i loro rappresentanti, è definito dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dagli Accordi Stato Regioni, con i quali viene esplicitato il rapporto di collaborazione tra il datore di lavoro e gli organismi paritetici di settore.

I Comitati Paritetici nel settore delle costruzioni sono molto attivi in questo sforzo di elevazione professionale di coloro che, a diverso titolo, sono presenti in cantiere e in particolare le Scuole edili e i Cpt, ormai da molti anni, organizzano corsi di formazione, oltre che per

Coordinatori sicurezza, RSPP e RLS, anche per i datori di lavoro ed i lavoratori addetti alle attività particolarmente rischiose, come il montaggio dei ponteggi metallici, la conduzioni di apparecchi di sollevamento materiali e persone ed escavatori etc., e da alcuni anni anche per i giovani che per la prima volta devono iniziare l'attività lavorativa in cantiere.

Questo testo, quindi, alla luce di quanto detto, è certamente un forte contributo a quanti hanno responsabilità a non ricadere negli errori ben sanzionati dagli organi giudiziari.

Il pregio di questo lavoro non è soltanto nella raccolta delle sentenze, ma, soprattutto nella loro catalogazione arricchita da un commento dell'autore.

E qui va dato atto all'autore, forte della sua esperienza lavorativa (già Direttore dell'ISPESL di Palermo) e autore di molteplici pubblicazioni nonché stimato docente nei corsi di formazione, il merito di un lavoro fatto con passione e competenza che ha pochi precedenti.

Francesco Paolo Agnilleri

*Direttore dell'Ente Paritetico  
Panormedil-CPT Palermo*

## PREMESSA

È a tutti nota la gravità del fenomeno infortunistico nello svolgimento delle attività edili, gravità che naturalmente non riguarda soltanto l'Italia ma tutti i paesi membri della comunità europea, tanto che nella premessa della **Direttiva 92/57/CEE** si evidenziava che *il settore dell'edilizia occupa in Europa il 10% della forza lavorativa, ma su questi lavoratori è concentrato più del 30% degli infortuni mortali.*

Il legislatore per cercare di ridurre il numero e la gravità di questi infortuni, negli ultimi anni, ha predisposto normative sempre più precise e dettagliate, anche in conseguenza della necessità di dover recepire le direttive, sia sociali che di prodotto, che la Comunità Europea via via emanava.

Inoltre il legislatore, oltre alle figure di vertice che da sempre operano nei cantieri, costituite da datore di lavoro, dirigente e preposto che, a diverso titolo, hanno il compito di predisporre, attuare e far rispettare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, ha voluto prevedere, in particolare per i cantieri edili, nuove figure professionali che, specificatamente, devono occuparsi e preoccuparsi della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Queste figure sono il **Coordinatore Sicurezza per la Progettazione (CSP)** e il **Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione (CSE) di cantieri temporanei o mobili.**

Infatti il settimo "considerando" della direttiva comunitaria ricorda che *all'atto della realizzazione di un'opera, una "carenza di coordinamento", in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile, può comportare un numero elevato di infortuni sul lavoro.*

L'attuazione di questo "coordinamento", tra le diverse imprese presenti in cantiere, è appunto a carico prima di tutto dal "coordinatore progettazione" che deve redigere il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)** e quindi dal "coordinatore esecuzione" a cui spetta l'arduo compito di assicurare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere, dei contenuti, oltre che del PSC, anche dei **Piani Operativi di Sicurezza (POS)** predisposti dalle imprese esecutrici.

Inoltre il coordinatore esecuzione ha l'obbligo, ove necessario, di apportare modifiche al PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.

Notevoli sono le responsabilità a carico di queste due figure professionali, soprattutto del coordinatore esecuzione, in considerazione del fatto che un cantiere edile è un luogo di lavoro "in continuo divenire" per la possibilità di dover effettuare varianti in corso d'opera, di dover modificare la tempistica di esecuzione di alcune attività lavorative a causa della variabilità delle condizioni atmosferiche e di dover utilizzare differenti procedure di lavoro e mezzi d'opera rispetto a quanto in precedenza previsto.

Inoltre è certamente presente in cantiere la figura del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice ha

l'obbligo di nominare, con il compito specifico di fungere da suo "consulente" per quanto attiene alle problematiche relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori; figura quest'ultima che, oltre che per i cantieri edili, è prevista per tutti i luoghi di lavoro.

Le funzioni di RSPP per l'impresa possono essere svolte dallo stesso datore di lavoro, da un dipendente dell'impresa o da un professionista esterno.

Inoltre la direttiva 92/57/CEE, recepita nel nostro paese col D.Lgs. n. 494/1996, abrogato e sostituito dal Titolo IV del **D.Lgs. n. 81/2008**, ha voluto dare grande rilevanza e responsabilità alla figura del "*committente dei lavori*" tanto da farlo diventare il perno centrale dell'organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da prevedere a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che saranno impegnati nell'esecuzione dei lavori che ha commissionato.

Poiché però l'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008 ha richiesto, a carico del committente, che in molti casi non ha una specifica competenza tecnica, precisi adempimenti di natura tecnico – ingegneristica, il legislatore, giustamente, ha previsto la possibilità per lo stesso di nominare un suo "alter ego", cioè un soggetto che lo possa sostituire negli obblighi e nelle relative responsabilità, cioè un "*Responsabile dei Lavori (RL)*", definito dall'articolo 89 del D.Lgs. n. 81/2008, come *soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto*.

Inoltre è quasi sempre presente in cantiere, obbligatoriamente per i lavori pubblici, la figura del "*direttore dei lavori*" con il compito fondamentale di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici, dei contenuti del contratto di appalto e la regolarità dell'esecuzione dei lavori.

Ma questo professionista spesso deve preoccuparsi anche delle problematiche di sicurezza, soprattutto se i lavori sono eseguiti da una sola impresa per cui non è presente in cantiere la figura del coordinatore esecuzione.

Inoltre, soprattutto se l'impresa è di notevoli dimensioni, oltre alla figura del datore di lavoro, è certamente presente in cantiere la figura del "*direttore di cantiere*" che corrisponde al "*dirigente*", a carico del quale il D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto precisi obblighi e responsabilità, soprattutto se, come avviene sempre più spesso, ha ricevuto, da parte del datore di lavoro, una "*delega di funzioni*".

Tutti i tecnici chiamati a svolgere queste funzioni, tranne il direttore di cantiere che normalmente è un dipendente dell'impresa, possono essere professionisti esterni e in molti casi il committente, spinto anche dalla necessità di ridurre i costi delle relative parcelle, affida allo stesso professionista il compito di svolgere più di un incarico professionale.

Nel caso in cui si verifichi un grave infortunio in cantiere, questi professionisti, soprattutto il coordinatore esecuzione, sono quasi sempre, almeno nelle prime fasi dell'inchiesta, chiamati a rispondere dell'evento.

Si ritiene pertanto utile riportare, in sintesi, le conclusioni delle più significative sentenze di Cassazione emanate negli ultimi anni in cui si stabiliscono le responsabilità dei professionisti che avevano svolto queste diverse funzioni in cantiere, al fine di evidenziare la complessità e la delicatezza degli obblighi previsti a loro carico e di metterli in guardia al fine di evitare di tenere i comportamenti, giudicati dai giudici non corretti, che hanno determinato la condanna dei colleghi.

Le conclusioni delle sentenze di seguito riportate, sempre molto complesse ed articolate, in alcuni casi di un numero notevole di pagine e che quasi sempre coinvolgono più di un soggetto, sono state quindi sintetizzate, per cui si rimanda alla lettura del testo completo della sentenza

nel caso in cui il lettore voglia conoscere con precisione tutto l'iter di svolgimento dei tre diversi gradi di giudizio.

In molti casi viene prima di tutto stabilita la responsabilità dell'infortunio a carico del datore di lavoro o del direttore di cantiere che sono i primi destinatari dell'obbligo della predisposizione delle misure da prevedere a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; ma di questi soggetti non si fa menzione in molte delle sentenze riportate nel testo, in quanto spesso ricorrono, in primo grado, al "patteggiamento" quindi della loro condanna non vi è traccia nella sentenza di Cassazione.

Per completezza del testo sono stati riportati gli articoli della normativa di sicurezza il cui mancato rispetto ha causato l'infortunio e, in mancanza di uno specifico riferimento legislativo, sono state indicate le norme di buona tecnica relative all'attività lavorativa che era in corso di esecuzione al momento dell'infortunio.



## CAPITOLO 1

## **MODALITÀ DI NOMINA DELLE FIGURE PROFESSIONALI CHE CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO, ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ED AL CONTROLLO DELLA LORO APPLICAZIONE**

Per poter rispettare sia la normativa sugli appalti, in particolare pubblici, che quella sulla sicurezza sul lavoro il committente dei lavori deve fare molta attenzione nell'individuazione delle diverse figure professionali che dovranno operare in cantiere ed alle relative modalità di nomina, in quanto è necessario, prima di tutto, verificare la qualificazione professionale e la specifica formazione di questi soggetti.

Inoltre è necessario che il committente si preoccupi del rispetto sia degli obblighi relativi agli accorpamenti ed alle incompatibilità di funzioni che quelli relativi ed alla corretta tempistica di nomina stabilita dalla normativa.

### **1.1. Tempistica di nomina dei coordinatori sicurezza, del direttore dei lavori, del direttore operativo, del RUP e del Responsabile Lavori**

È fondamentale che la nomina dei diversi soggetti che contribuiscono alla realizzazione del manufatto ed al controllo del rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere sia effettuata con la giusta tempistica, in quanto una nomina tardiva può compromettere sia l'iter realizzativo dell'opera che essere causa di cattiva organizzazione del cantiere e quindi di rischi aggiuntivi per la sicurezza degli addetti.

#### ***Tempistica di nomina del responsabile del procedimento (RUP)***

Questa figura professionale è prevista soltanto per i lavori pubblici, infatti l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che *per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le Amm. Agg. nominano un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.*

Per quanto riguarda poi la relativa tempistica di nomina, l'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, stabilisce che *il RUP deve essere nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare.*

È importante rispettare questa tempistica in quanto il RUP deve poter seguire tutto l'iter realizzativo del manufatto, a cominciare dalle diverse fasi di progettazione.

#### ***Tempistica di nomina del coordinatore progettazione (CSP)***

Per quanto riguarda la nomina del CSP l'art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la nomina del coordinatore progettazione deve avvenire *contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.*

Infatti, per poter ottenere risultati positivi, la progettazione esecutiva del manufatto e la progettazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza devono procedere "in sinergia".

La necessità del rispetto di questa tempistica era già stata stabilita, per quanto attiene ai lavori pubblici, dalla **Deliberazione n. 62 del 6 marzo 2002 dell'AVCP** in cui si precisava che *l'affidamento dell'incarico di coordinatore per la progettazione deve essere effettuato **al momento dell'affidamento della progettazione**, per la stringente connessione temporale e sostanziale tra il lavoro di progettazione e quello della ricerca delle soluzioni tipologiche delle lavorazioni più sicure, proprie del coordinatore in fase di progettazione.*

#### ***Tempistica di nomina del coordinatore esecuzione (CSE)***

Per quanto riguarda invece la nomina del CSE l'art. 90, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la nomina del coordinatore esecuzione deve avvenire ***prima dell'affidamento dei lavori***. È stata opportuna anche questa precisa indicazione temporale da parte del legislatore in quanto il coordinatore esecuzione deve poter avere il tempo di prendere visione dei contenuti del PSC e del cronoprogramma dei lavori per poter intervenire nel caso reputi necessario apportare modifiche ai contenuti del piano stesso o alla tempistica di effettuazione delle diverse fasi lavorative.

#### ***Tempistica di nomina del direttore dei lavori (DL)***

La figura del direttore dei lavori è fondamentale sia per i lavori pubblici che per quelli privati e la sua nomina è espressamente prevista dall'art. 1662 del c.c. secondo cui *il committente ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.*

Per quanto riguarda in particolare i lavori pubblici è necessario rispettare una precisa tempistica per l'affidamento di questo incarico, infatti, l'art. 147 del **D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione del codice contratti pubblici di lavori servizi e forniture)**, stabilisce che *per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico – contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, **prima della gara**, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un **direttore dei lavori** ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.*

#### ***Tempistica di nomina del direttore operativo e/o dell'ispettore di cantiere***

Sempre l'art. 147 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti, *in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento*, possono prevedere, all'interno dell'ufficio di direzione lavori, la presenza di *uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.*

Anche gli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere, facendo parte dell'ufficio di direzione lavori, devono essere nominati prima della gara.

Si ricorda che tra i compiti dell'ispettore di cantiere, riportati dall'art. 150, sempre del D.P.R. n. 207/2010, è prevista anche ***l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione***, che non era prevista tra i compiti dell'ispettore dal precedente D.P.R. n. 554/1999.

#### ***Tempistica di nomina del responsabile dei lavori (RL)***

La normativa di sicurezza non stabilisce invece una precisa tempistica per la nomina del responsabile dei lavori; infatti poiché è una "facoltà" e non un "obbligo" per il committente affidare questo incarico, lo stesso può riguardare tutto il periodo di realizzazione del manufatto o può

essere limitato alla sola fase di progettazione o alla sola fase di esecuzione, infatti la definizione fornita dall'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 è responsabile dei lavori: *soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera*, per cui il responsabile lavori può essere nominato anche nel corso dell'esecuzione dei lavori.

### **1.2. Possibilità di accorpamento di funzioni per progettisti, responsabile lavori, coordinatori sicurezza, direttore dei lavori e collaudatori**

La normativa sulla sicurezza sul lavoro e sugli appalti consente che lo stesso soggetto possa svolgere più di una funzione operativa e molto spesso, soprattutto per i lavori di modesta entità, il committente affida allo stesso professionista più di un incarico.

#### ***Il committente o il responsabile lavori può svolgere anche le funzioni di coordinatore sicurezza***

È necessario prima di tutto ricordare che il committente, o l'eventuale responsabile lavori nominato, può svolgere personalmente le funzioni di coordinatore sicurezza, infatti l'art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che *il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.*

#### ***Il responsabile del procedimento può svolgere anche le funzioni di progettista***

Per quanto riguarda i lavori pubblici, l'art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 consente che, con esclusione di lavori di speciale complessità, di progetto integrale di un intervento e di interventi di importo superiore a 500.000 euro, il responsabile del procedimento, che, come si vedrà in seguito, deve obbligatoriamente coincidere con la figura del responsabile dei lavori, possa svolgere anche le funzioni di progettista.

Per quanto riguarda invece i lavori privati l'art. 89, comma 1 c), del D.Lgs. n. 81/2008, fornendo la definizione di responsabile dei lavori, precisava che *tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera.*

Però l'art. 58 del D.Lgs. n. 106/2009 ha eliminato questo obbligo di accorpamento di funzioni, lasciando quindi il committente libero di affidare l'incarico di progettista al responsabile dei lavori, ove nominato, o ad altro professionista.

#### ***Il coordinatore progettazione può svolgere anche le funzioni di coordinatore esecuzione***

Naturalmente lo stesso professionista può svolgere entrambe le funzioni sia di coordinatore progettazione che di coordinatore esecuzione, anzi si verifica di frequente questo doppio incarico, in quando, avendo il coordinatore esecuzione l'obbligo di modificare, ove necessario, il PSC redatto dal coordinatore progettazione, molti esperti ritengono che sia più facile per il coordinatore esecuzione modificare o aggiornare un PSC da lui stesso predisposto piuttosto che quello redatto da un altro professionista di cui, in qualche caso, non si condividono le scelte tecniche.

#### ***Il progettista può svolgere anche le funzioni di coordinatore progettazione e coordinatore esecuzione***

Nulla vieta che sia affidato l'incarico di coordinatore progettazione al professionista che ha avuto anche l'incarico di progettista del manufatto, infatti l'art. 90, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008

stabilisce che *il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, senza indicare alcuna incompatibilità tra queste due funzioni.*

Analogamente non vi è alcuna incompatibilità di funzioni tra progettista e coordinatore esecuzione.

### ***Il direttore dei lavori può svolgere anche le funzioni di coordinatore esecuzione***

In particolare per i lavori pubblici, l'art. 151 del D.P.R. n. 207/2010 stabilisce che *le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri possono essere svolte dal direttore dei lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa.*

Si ricorda che l'art. 127 del D.P.R. n. 554/1999 (ormai abrogato) aveva addirittura previsto l'obbligo dell'accorpamento di funzioni tra direttore dei lavori e coordinatore esecuzione, infatti aveva stabilito che *le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa sulla sicurezza sono svolte dal direttore dei lavori.*

Opportunamente il legislatore, con il D.P.R. n. 207/2010, ha eliminato questo obbligo di accorpamento di funzioni per evitare che lo stesso professionista, soprattutto nel caso di lavori complessi e di notevole durata, fosse gravato, oltre che del compito della verifica del rispetto del contratto di appalto, anche di quello della verifica del rispetto dei piani di sicurezza.

### ***I coordinatori sicurezza possono essere incaricati del collaudo statico del manufatto***

Indicazioni chiare sono state fornite, per quanto riguarda i soggetti abilitati alla effettuazione del collaudo statico, dalla **Deliberazione n. 2 del 14 gennaio 2004 dell'AVCP** in cui si precisa che *l'incarico di collaudatore statico, ai sensi della legge n. 1086/1971, non è incompatibile con quello di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996, atteso che il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione non interviene nella progettazione propriamente detta, ma redige il PSC, contenente l'analisi e la valutazione dei rischi e le misure atte a garantire il rispetto delle norme e la prevenzione degli infortuni, oltre a predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.*

La deliberazione precisa anche che ***la figura del collaudatore statico non è incompatibile con quella di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione quando quest'ultimo non assolva anche l'incarico di direttore dei lavori ovvero non sia in rapporto di dipendenza o di collaborazione con il medesimo.***

### ***Possibilità di affidamento di incarichi multipli allo stesso professionista***

In relazione alle possibilità di accorpamento di funzioni elencate, in linea puramente teorica, il committente potrebbe decidere di affidare ad un singolo professionista l'incarico di responsabile dei lavori, progettista, coordinatore progettazione, coordinatore esecuzione e direttore dei lavori.

Naturalmente soprattutto se i lavori sono complessi e si protraggono per un lungo periodo di tempo, nel caso si verificassero gravi infortuni in cantiere, il committente può correre il rischio di essere chiamata a rispondere di "culpa in eligendo" se ha accentrato sullo stesso professionista molteplici e pesanti incarichi ed il collegio giudicante abbia ritenuto che, concretamente, tutti gli incarichi non potevano essere svolti in modo esaustivo da un singolo professionista.

### 1.3. Obblighi di accorpamento di funzioni per i lavori pubblici

I possibili accorpamenti di funzioni sopra riportati sono a giudizio della stazione committente, ma il legislatore ha previsto, per quanto riguarda i lavori pubblici, alcuni accorpamenti di funzioni obbligatori.

#### *Accorpamento di funzioni tra responsabile del procedimento e responsabile dei lavori*

L'art. 89, comma 1 c), del D.Lgs. n. 81/2008 ha stabilito che *nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.*

Questo obbligo è stato confermato anche dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 secondo cui *il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.*

È stato molto opportuno prevedere questo accorpamento di funzioni tra RUP e RL, in quanto il D.P.R. n. 207/2010 ha previsto, a carico del RUP, precisi obblighi nei riguardi dell'organizzazione della sicurezza dei cantieri, obblighi di sicurezza che sono a carico anche del responsabile lavori, per cui sarebbe stato inutile consentire che le stesse funzioni potessero essere svolte da due soggetti distinti.

#### *Accorpamento di funzioni per l'incarico di progettista definitivo ed esecutivo*

L'art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006, che individua le procedure di affidamento per gli incarichi di progettazione, al comma 4, stabilisce che *le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta.*

Anche questa indicazione è stata opportuna, in quanto l'art. 93, comma 5, sempre del D.Lgs. n. 163/2006, precisa che *il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare... ed è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti;* quindi il compito del progettista esecutivo è certamente facilitato se lui stesso ha redatto il progetto definitivo.

#### *Accorpamento di funzioni tra direttore operativo e coordinatore esecuzione*

L'art. 151 del D.P.R. n. 207/2010 stabilisce che le funzioni del coordinatore esecuzione "possono essere svolte" dal direttore dei lavori, precisando però che *nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.*

In questo caso quindi la stazione committente deve prevedere la presenza, oltre che del direttore dei lavori, anche di un direttore operativo a cui affidare l'incarico di coordinatore esecuzione.

### 1.4. Incompatibilità di funzioni tra i coordinatori sicurezza e altri soggetti che concorrono alla realizzazione dell'opera

Naturalmente, il legislatore, oltre alla necessità di accorpamenti di funzioni, opportunamente, ha previsto alcune incompatibilità di funzioni per i soggetti interessati al controllo della sicurezza in cantiere ed altri soggetti impegnati nell'esecuzione del manufatto.

### ***Incompatibilità di funzioni tra coordinatore esecuzione e datore di lavoro dell'impresa esecutrice***

L'art. 89, comma 1 f), del D.Lgs. n. 81/2008 ha stabilito che *il coordinatore esecuzione non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici.*

È stata molto opportuna questa indicazione in quanto se fosse stato consentito questo accorpamento di funzioni, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice si sarebbe troverebbe nella condizione di "controllore – controllato".

### ***Incompatibilità di funzioni tra coordinatore esecuzione e dipendenti delle imprese esecutrici***

Sempre l'art. 89, comma 1 f), del D.Lgs. n. 81/2008 ha stabilito che *il coordinatore esecuzione non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato.*

È stata opportuna anche questa precisazione, non contenuta nel D.Lgs. n. 494/1996, in quanto un dipendente dell'impresa esecutrice si troverebbe in gravi difficoltà a dover prendere, in qualità di coordinatore esecuzione, alcune decisioni, come per esempio la sospensione dei lavori, che inevitabilmente danneggerebbero il proprio datore di lavoro.

L'incompatibilità riguarda anche l'RSPP che potendo essere, oltre che dipendente dell'impresa, anche un professionista esterno, sarebbe sempre un soggetto scelto e pagato dal datore di lavoro che gli ha affidato l'incarico.

### ***Incompatibilità di funzioni tra il collaudatore del manufatto ed altri soggetti impegnati nell'esecuzione del manufatto***

Per quanto attiene ai lavori pubblici, esiste incompatibilità tra la figura del collaudatore e quelle che hanno contribuito, a titolo diverso, alla realizzazione dell'opera, infatti l'art. 216, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ha stabilito che *non possono essere affidati incarichi di collaudo a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare.*

Quindi i soggetti che non possono essere preposti al collaudo dell'opera realizzata sono certamente:

- RUP e responsabile dei lavori;
- progettisti;
- il direttore dei lavori e gli eventuali direttori operativi ed ispettori di cantiere.

Infatti il collaudatore si troverebbe in grave disagio qualora si dovesse accorgere di aver compiuto, anche se in buona fede, errori o omissioni nel periodo in cui aveva curato la progettazione dell'opera, mentre il direttore dei lavori, potrebbe essere portato a coprire, in sede di collaudo, eventuali manchevolezze o mancato rispetto del capitolato di appalto che, se evidenziate, potrebbero portare ombra sulla sua correttezza professionale.

Qualche dubbio riguarda invece la possibilità che possa essere chiamato a partecipare alle operazioni di collaudo il coordinatore progettazione; infatti, anche se nessun articolo di legge proibisce chiaramente questo accorpamento di funzioni, questo professionista ha elaborato il fascicolo tecnico che costituisce "progettazione" delle misure di sicurezza da prevedere a tutela dei lavoratori che interverranno, ad opera ultimata, per eseguire interventi di manutenzione, riparazione e trasformazione.

Questi dubbi riguardano anche il coordinatore esecuzione che ha potuto apportare modifiche al fascicolo tecnico e che, in ogni caso, ha svolto attività di “vigilanza” nel corso della realizzazione del manufatto.

Quindi, in relazione alla complessità dell’argomento ed alla mancanza di precise indicazioni legislative, sarebbe opportuno, nel rispetto del contenuto letterale dell’articolo citato, attenersi alla soluzione più rigorosa e quindi non affidare incarichi di collaudo ai soggetti che hanno svolte le funzioni di coordinatore sicurezza.

## **SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. N. 81/2008 A CARICO DEI SOGGETTI IMPEGNATI AD ASSICURARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE**

La normativa relativa alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori prevede, per la violazione degli articoli di legge che la regolamentano, sanzioni costituite dell'arresto o, in via alternativa, dall'arresto o dall'ammenda, soltanto dall'ammenda o soltanto amministrative.

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto quindi pesanti sanzioni a carico dei diversi soggetti inadempienti e naturalmente il maggior numero riguarda i datori di lavori delle imprese esecutrici che sono i primi destinatari dell'obbligo dell'apprestamento delle misure da porre a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Oltre che per il datore di lavoro, il legislatore ha previsto sanzioni anche a carico dei dirigenti e dei preposti dei cantieri e, in qualche caso, anche degli stessi lavoratori.

Ma il D.Lgs. n. 81/2008, all'art. 57, ha previsto sanzioni anche a carico dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori, per il mancato rispetto degli articoli che li riguardano, ed anche a carico dei lavoratori autonomi (art. 60) che sono chiamati sempre più frequentemente ad operare nei cantieri edili.

Naturalmente non è esente da obblighi e relative responsabilità, e quindi soggetto alle sanzioni indicate all'art. 58, anche il medico competente che ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori che, in seguito all'utilizzo sempre più frequente di preparati chimici, all'esposizione dei lavoratori a condizioni atmosferiche avverse ed alla movimentazione di carichi "pesanti", posso essere esposti a gravi rischi per la salute.

Naturalmente precise sanzioni sono previste a carico del committente o del responsabile lavori e soprattutto dei coordinatori che hanno un compito esclusivo, cioè quello di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere.

### **2.1. Sanzioni a carico del committente o del responsabile lavori**

Gli obblighi a carico del committente o del responsabile dei lavori, dallo stesso eventualmente nominato, sono riportati all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e sono costituiti essenzialmente dalla pianificazione dell'esecuzione dei lavori nel rispetto dei principi e delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dalla nomina dei coordinatori sicurezza, nei casi in cui la normativa lo richiede, e dalla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi chiamati alla esecuzione dei lavori.

Il legislatore quindi, con l'art. 157, sempre del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 86 del D.Lgs. n. 106/2009, aveva stabilito per il committente o il responsabile dei lavori, pesanti sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi previsti a loro carico.

L'entità delle ammende è stata poi maggiorata del 9,6% dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge dalla **Legge n. 99 del 9 agosto 2013** (G.U. n. 196 del 22 agosto 2013) entrata in vigore il 23 agosto 2013.

In definitiva le sanzioni, a carico il committente o il responsabile dei lavori, sono costituite dall'arresto da 3 a 6 mesi o dall'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.

L'entità di queste sanzioni è stabilita dagli ispettori degli organi di vigilanza, ma le conseguenze penali a carico sia dei committenti o dei responsabili dei lavori che dei coordinatori sicurezza sono certamente molto più pesanti se il mancato rispetto della normativa di sicurezza ha causato un grave infortunio per gli addetti impegnati nell'esecuzione dei lavori e le conclusioni del procedimento penale, che spesso si prolunga sino in Cassazione, hanno stabilito la responsabilità di questi soggetti.

## **2.2. Sanzioni a carico dei coordinatori sicurezza**

Gli obblighi a carico dei coordinatori sicurezza sono in dettaglio indicati, rispettivamente, all'art. 91 per il coordinatore progettazione ed all'art. 92 per il coordinatore esecuzione, sempre del D.Lgs. n. 81/2008.

Gli obblighi a carico del CSP sono costituiti essenzialmente dalla predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e del fascicolo, mentre gli obblighi del CSE sono fondamentalmente quelli di verificare la corretta e completa attuazione dei contenuti sia del PSC che dei POS predisposti dalle imprese esecutrici e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori presenti in cantiere.

Il legislatore quindi, con l'art. 158 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 87 del D.Lgs. n. 106/2009, aveva stabilito per i coordinatori sicurezza, pesanti sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi previsti a loro carico.

Anche l'entità di queste ammende è stata poi maggiorata del 9,6% dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge dalla Legge n. 99 del 9 agosto 2013 (G.U. n. 196 del 22 agosto 2013) entrata in vigore il 23 agosto 2013.

In definitiva le sanzioni a carico del coordinatore progettazione sono costituite dall'arresto da 3 a 6 mesi o dall'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro e, per il coordinatore esecuzione, sono costituite dall'arresto da 3 a 6 mesi o dall'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro, in relazione ai differenti obblighi previsti a loro carico e non rispettati.

Inoltre, nella generalità dei casi, sia per il committente o il responsabile lavori che per i coordinatori sicurezza, se, con la sentenza penale, è stata, inequivocabilmente, accertata la loro responsabilità, inizia il procedimento civile, quasi sempre con pesanti conseguenze di carattere economico.

## **2.3. Sanzioni a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici**

I datori di lavoro delle imprese esecutrici sono i primi destinatari dell'obbligo della predisposizione delle misure da prevedere a tutela della sicurezza e della salute dei propri dipendenti e queste misure devono essere documentate nel **Piano Operativo di Sicurezza (POS)** che hanno l'obbligo di predisporre ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008.

Naturalmente questo documento, per essere effettivamente utile, deve essere "*personalizzato*" all'impresa ed ai lavori da eseguire, deve contenere cioè l'indicazione delle attrezzature e dei procedimenti lavorativi effettivamente utilizzati per rendere operative le disposizioni previste dal coordinatore progettazione nel PSC. Quindi nel caso in cui questo documento risulti generico